



<https://www.fpcgil.it/>

SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, normalmente indicata come segnaletica di sicurezza, è la segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

L'obiettivo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione, l'attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro.

Per ciò che riguarda il contenuto di questa scheda, vengono presi in esame i seguenti tipi di segnali:

- segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo;
- segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

La segnaletica di sicurezza è inquadrata come un'attività di informazione, definita dal D.Lgs. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza) all'articolo 2.

Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 è dedicato nello specifico alla Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro e gli articoli di riferimento sono riportati nella tabella sottostante:

Argomento	Descrizione	Fonte (art. D.Lgs. 81/2008)
Definizioni	La segnaletica di sicurezza è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale	<u>162</u>

Obbligo di utilizzo della segnaletica	Il datore di lavoro è obbligato ad utilizzare la segnaletica di sicurezza quando nella propria attività, a seguito della valutazione dei rischi, rimangono dei rischi residui che non si sono potuti eliminare o ridurre al minimo e che si rende necessario pertanto comunicare ai lavoratori	<u>163</u>
Informazione ai lavoratori	L'adozione della segnaletica di salute e sicurezza sul Lavoro deve essere comunicata con attività di informazione e formazione (*) al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e a tutti i lavoratori. È necessario che tutti i lavoratori comprendano il significato del messaggio che la segnaletica intende trasmettere	<u>164</u>

(*) La formazione, salvo casi specifici come quelli relativi alla segnaletica di sicurezza nell'ambito delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che richiedono una specifica formazione degli operatori addetti all'apposizione della segnaletica, può rientrare nell'ambito della formazione specifica e disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte i luoghi di lavoro che a seguito di Valutazione dei Rischi abbiano la necessità di adottare una specifica segnaletica di sicurezza.

CRITERI PER LA SCELTA E LA COLLOCAZIONE

La segnaletica per essere efficace deve dare un messaggio rapido e facilmente interpretabile; per raggiungere questo scopo occorre osservare alcune semplici regole:

- evitare la disposizione ravvicinata di un numero di cartelli eccessivo, ciò al fine di favorirne l'individuazione e la comprensione del messaggio;
- non utilizzare contemporaneamente segnali che possano generare confusione tra di loro (es.: fornire messaggi contraddittori);
- rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si vuole fornire.

Affinché la segnaletica sia veramente efficace, è necessario predisporre un progetto globale che tenga in considerazione, oltre ai semplici aspetti normativi, anche quelli riguardanti: la fruibilità delle informazioni che si vogliono comunicare, la corretta manutenzione dei segnali, la regolare pulizia ed i materiali impiegati. Nella eventualità di segnalazioni che richiedono fonti di energia, è necessario assicurarsi che questa sia mantenuta anche in caso di guasto all'impianto elettrico.

PROCEDURE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ADEMPIMENTO

Gli allegati presenti nel D.Lgs. 81/2008 costituiscono anche, oltre che un adempimento obbligatorio, una linea guida di riferimento da seguire.

In generale, a partire dal Documento di Valutazione dei Rischi, il datore di lavoro sarà tenuto ad individuare la segnaletica più idonea a seconda del rischio da segnalare.



RIEPILOGO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEGLI ALLEGATI AL TU:

Prescrizione	Numero allegato D.Lgs. 81/2008
Segnaletica di sicurezza	<u>XXIV</u>
Cartelli segnaletici	<u>XXV</u>
Contenitori e tubazioni	<u>XXVI</u>
Identificazione e ubicazione delle attrezzature antincendio	<u>XXVII</u>
Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e segnalazione delle vie di circolazione	<u>XXVIII</u>
Segnali luminosi	<u>XXIX</u>
Segnali acustici	<u>XXX</u>
Comunicazione verbale	<u>XXXI</u>
Segnali gestuali	<u>XXXII</u>

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

La necessità di mantenere efficiente, pulita e mantenuta la segnaletica di sicurezza viene ribadita dalle prescrizioni generali all'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008.

Può essere utile pertanto avere una check-list con l'elenco della segnaletica e definire una periodicità dei controlli, o prevedere comunque all'interno del piano di manutenzione generale anche un controllo periodico sullo stato e sulla funzionalità della segnaletica di sicurezza presente in azienda.

Se si tratta di segnaletica acustica o luminosa tale controllo diventa obbligatorio in particolare per la segnaletica collegata ai dispositivi di segnalazione di emergenza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'obbligo di informazione e formazione è stabilito dall'articolo 164 del D.Lgs. 81/2008, in particolare nei confronti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che deve essere informato nello specifico sulle misure adottate in merito alla segnaletica di sicurezza adottata in azienda.

I lavoratori dovranno essere informati, in particolare, sul significato della segnaletica di sicurezza che viene adottata; tale formazione rientra negli obblighi di cui all'articolo 37 D.Lgs. 81/2008 (formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza).

EMERGENZA COVID-19 E SEGNALETICA

A partire dal mese di marzo 2020 a seguito della diffusione a livello pandemico del COVID-19, tra le misure richieste da parte di tutte le aziende è prevista quella dell'informazione sulle misure di prevenzione che lavoratori, clienti, visitatori delle sedi e dei locali aziendali devono rispettare.

La segnaletica è uno degli strumenti più idonei per poter fornire le informazioni sulle misure di prevenzione, che riguardano:

Utilizzo delle mascherine	 
Importanza della corretta igiene delle mani	 
Mantenimento del distanziamento interpersonale	 

Riassunto degli adempimenti

CHI	COSA	COME
Datore di Lavoro o dirigente (in collaborazione con il RSPP)	Utilizza la segnaletica di sicurezza nei casi previsti	Valutazione dei rischi (Titolo V D.Lgs. 81/2008 e relativi allegati)
	Fornisce formazione ed informazione al RLS e ai lavoratori	Verbali o registri di informazione e formazione
Lavoratore	Partecipa alla formazione	Istruzioni, procedure, formazione

Sanzioni

A carico del Datore di Lavoro o del Dirigente	
Adempimento previsto	Sanzione per il mancato rispetto dell'adempimento
Utilizzo della segnaletica nei casi necessari in conformità degli allegati dal XXIV al XXXII e allegato XXVIII (art. 163 D.Lgs. 81/2008)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44 (art. 165, c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008)
Fornire informazione e formazione adeguate a RLS e Lavoratori (art. 164 D.Lgs. 81/2008)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 921,38 a € 4.914,03 (art. 165, c. 1 lett. b), D.Lgs. 81/2008)

Colori di sicurezza

Colore	Significato e scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto Pericolo allarme Materiali attrezzature antincendio	Pericolo e allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza, sgombero Identificazione Ubicazione
Giallo o Giallo arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione. Cautela. Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio e soccorso Situazioni di sicurezza	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Ritorno alla normalità

ESEMPI DI SEGNALETICA DA UTILIZZARE IN AZIENDA

Cartelli di divieto

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).



Vietato fumare



Vietato fumare o usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso alle persone non autorizzate



Vietato ai carrelli di movimentazione



Non toccare

Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Cartelli di salvataggio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Cartelli per le attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.

Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.



Gli ostacoli fissi o mobili costituiti da superfici vetrate (“porta scorrevole”, “ostacolo fisso”, ecc.), devono essere segnalati con cartelli adesivi di materiale lavabile con scritta (SV2) o pittogramma (SV1), blu su fondo grigio.

GLOSSARIO GENERALE

Con riferimento alla legge vigente, di cui si è parlato nel paragrafo precedente “Normativa sulla segnaletica di sicurezza”, si raccolgono le definizioni riportate dal testo di legge, riguardo la segnaletica di sicurezza.

- ⇒ **segnaletica di sicurezza:** secondo la definizione data dalla normativa vigente, tale termine indica un oggetto, una attività o una situazione determinata che fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- ⇒ **segnale di divieto:** è un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- ⇒ **segnale di avvertimento:** è un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- ⇒ **segnale di prescrizione:** è un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- ⇒ **segnale di salvataggio o di soccorso:** è un segnale che dà indicazioni inerenti alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso e di salvataggio;
- ⇒ **segnale di informazione:** è un segnale che dà indicazioni diverse da quelle espresse dal segnale di divieto e di soccorso o salvataggio;
- ⇒ **cartello:** secondo la definizione data dalla normativa vigente, è un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- ⇒ **cartello supplementare:** è un cartello impiegato assieme ad un segnale appartenente alle categorie previste dalla normativa e che fornisce indicazioni complementari a quello in oggetto;
- ⇒ **colore di sicurezza:** è un colore al quale è assegnato un preciso significato e scopo;
- ⇒ **simbolo o pittogramma:** è un’immagine ovvero un disegno, che raffigura una situazione o che prescrive un determinato comportamento. Esso viene utilizzato su un cartello o una superficie luminosa;
- ⇒ **segnale luminoso:** è, secondo la definizione della normativa vigente, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- ⇒ **segnale acustico:** è un segnale sonoro in codice, emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- ⇒ **comunicazione verbale:** è un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- ⇒ **segnale gestuale:** è un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.



SALUTE E SICUREZZA

[https://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-](https://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-pubblica/dipartimenti-e-uffici/salute-sicurezza-sui-luoghi-lavoro-2/)

[pubblica/dipartimenti-e-uffici/salute-sicurezza-sui-luoghi-lavoro-2/](https://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-pubblica/dipartimenti-e-uffici/salute-sicurezza-sui-luoghi-lavoro-2/)